

Comune di Mosso (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12//07/2018. L.R. 56/77 e ss.mm.ii. art. 17 comma 7. Approvazione Variante Parziale n. 8 al P.R.G.I. vigente

Il Consiglio Comunale

OMISSIS

DELIBERA

1) di approvare ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della Legge Regionale n. 56/77 e ss.mm.ii la Variante Parziale N. 8 al P.R.G.I. vigente, approvato dalla Regione, oggetto di una prima Variante approvata con D.G.R. n° 51-4830/95, di una seconda Variante approvata con D.G.R. n° 3-3121/01. Con D.G.R. n° 38-7097/07, i cui contenuti sono specificati e descritti negli elaborati:

- fascicolo tecnico illustrativo
- elaborato grafico PR.3a aggiornato al progetto definitivo della variante Parziale n. 8
- elaborato grafico PR.3b aggiornato al progetto definitivo della variante Parziale n. 8

opportunamente aggiornati ed allegati alla presente quale parte sostanziale integrante;

2) di dare atto che le che le modifiche che si intendono apportare al P.R.G.I., contenute nei suddetti elaborati, rientrano nei limiti quantitativi ammessi per essere considerate nel loro insieme variante parziale, in quanto:

-non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

-non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

-non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

-non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

-non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

-non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

-non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

-non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

-non incidono sulla struttura generale dei vincoli.

-vengono riunite nella Variante parziale n.8, soggetta quindi alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

3) di dare atto che:

- gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA

PRGI vigente (al netto degli stralci di cui alla Variante Strutturale)

Cirt: 4.156 abitanti - Aree S.P.= m2 104.790

Cirt: 4.156 abitanti x 0,5 m2/ab. = m2 2.078 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.156 abitanti x 25 m2/ab. = m2 103.900

Volumetria a disposizione:

m3 2.000 da VP5 (vincolati per la riconversione di fabbricati dismessi)

m3 1.600 da VP7.

Situazione aggiornata alla Variante Parziale n° 7

Aree S.P. = m2 104.253 - 960 = m2 103.293 (riduzione complessiva pari a m2 1.497.

Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale

Aree S.P. = m2 103.293 - 640 = m2 102.653 (riduzione complessiva pari a m2 1.917.

Volumetrie a disposizione:

m3 2.000 da VP5 (vincolati per la riconversione di fabbricati dismessi)

m3 1.600 da VP7 + m3 5.500 di cui alla presente Variante = m3 7.100

AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m2 33.860

aree terziarie = non presenti

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 7

invariata

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale

aree artigianali-industriali = m2 33.860 - 800 = m2 33.060

4) di non assoggettare, per le ragioni in premessa, a Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale n.8 ex art.17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

5) di dare altresì atto che la variante sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

6) di dare altresì atto che la presente deliberazione corredata di tutti gli allegati, sarà trasmessa alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte

Successivamente, stante l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.